

# **TI\_GERICHTE 52.2002.109 vom 30. September 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-09-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.109](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.109)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.109 du 30 septembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.109 del 30 settembre 2002

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 42**

LMSp, 43 PAmm). L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine e può inoltre essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). 2. 2.1. Il ricorrente lamenta avantutto una violazione del diritto di essere sentito. Giusta l'art. 29 CF i n procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Il diritto di essere sentito garantito dalla costituzione federale include segnatamente il diritto del cittadino di potersi esprimere sugli elementi rilevanti prima che sia presa una decisione che tocca la sua posizione giuridica, la facoltà di produrre prove pertinenti, di prendere conoscenza dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove essenziali o almeno di potersi esprimere sul risultato dell'istruttoria quando questo può influire sulla decisione da prendere. Inoltre, l'autorità che include nell'incarto nuovi documenti che intende utilizzare ai fini del giudizio e che contengono elementi rilevanti deve avvisare, in linea di principio, le parti (RDAT I 1996 no 11). 2.2. Nel caso in esame il Dipartimento delle istituzioni ha incluso nell'incarto una perizia, precedentemente fatta allestire nell'ambito di un'altra procedura ricorsuale, che ha poi utilizzato per sostanziare la propria decisione. Ebbene, qualunque sia la natura probatoria di quest'atto (perizia o documento) - non accessibile al pubblico, non noto alle parti e di cui, in mancanza di ulteriori ragguagli, neppure è dato a sapere se sia attendibile e utilizzabile nella presente fattispecie - al ricorrente andava data la possibilità di esprimersi in merito. Ciò non essendo stato fatto, il suo diritto di essere sentito è stato violato e già per questo motivo la decisione impugnata va annullata. 3. Ma v'è di più: con decisione 23 aprile 2001, questo Tribunale annullava la prima decisione del Dipartimento delle istituzioni nella medesima causa, rinviandogli atti affinché, esperiti i necessari accertamenti, emettesse un nuovo giudizio, rilevando, tra l'altro, quanto segue: "Per quanto concerne invece il principio dell'equivalenza, espressione - in materia di tasse - del principio della proporzionalità, è invece necessario evidenziare che se le prestazioni di un'azienda di distribuzione dell'acqua potabile non possono essere misurate tramite il confronto con analoghe prestazioni offerte nel libero mercato, esse possono nondimeno essere valutate, per lo meno, partendo dal loro costo per l'azienda. In concreto, la tassa suppletoria per piscine può apparire giustificata, in particolare, per la struttura del consumo generato da quegli impianti, caratterizzata dalle cosiddette superpunte di consumo, concentrate nei giorni di canicola, una decina all'anno (DTF 103 Ia 577 = RDAT 1979 n. 76). La necessaria

legittimazione della soprattassa in esame può pertanto essere ricercata e verificata, alla luce del principio dell'equivalenza, determinando i costi annui dei mezzi investiti dall'azienda distributrice per il sovradimensionamento degli impianti dovuto alle piscine e ripartendoli in seguito sulla capienza totale di tali impianti, in modo da ricavare il loro costo annuo per mc (fr./mc), che può essere agevolmente confrontato con il parametro di calcolo impiegato per l'imposizione della tassa, che si diparte dello stesso principio (fr./mc), come aveva proceduto il Tribunale federale nella sentenza appena citata, relativa al comune di \_\_\_\_\_." Per l'emanazione del nuovo giudizio il Dipartimento si è invero limitato a fare propria la valutazione degli oneri supplementari annui per l'azienda dell'acqua potabile riconducibili alla presenza delle piscine, sottopostagli dal municipio di \_\_\_\_\_ con le osservazioni 17 maggio 2000 al ricorso dell'avv. \_\_\_\_\_. L'autorità inferiore non ha per contro promosso, com'era invece necessario in ossequio al principio inquisitorio (art. 18 cpv. 1 PAm), i benché minimi accertamenti di natura tecnica, da un lato, e finanziaria, dall'altro, volti a verificare le fondatezza delle menzionate adduzioni. Segnatamente non sono state esperite verifiche atte a stabilire se l'azienda dell'acqua potabile di \_\_\_\_\_ abbia effettivamente dovuto eseguire un sovradimensionamento degli impianti a causa della presenza di piscine sul territorio comunale. Il Dipartimento delle istituzioni non ha quindi proceduto nel senso indicato con la sentenza 23 aprile 2001, omettendo di determinare costi annui dei mezzi investiti dall'azienda distributrice per il sovradimensionamento degli impianti dovuto alle piscine, costi da ripartire sulla capienza totale di tali impianti. Se è senz'altro possibile utilizzare parametri che hanno valenza generale (si veda al proposito la STF 103 Ia 577 = RDAT 1979 n. 76), questo non vale laddove si tratta di accertare gli elementi di natura tecnica e finanziaria specifici della singola azienda acqua potabile. 4. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti devono essere retrocessi al Dipartimento delle istituzioni in ossequio all'art. 65 cpv. 2 PAm affinché, analogamente a quanto ha fatto il Tribunale federale nella più volte ricordata sentenza pubblicata in DTF 103 Ia 577 = RDAT 1979 n. 76, proceda in primo luogo ai necessari accertamenti per determinare se e con quali conseguenze finanziarie le piscine ubicate sul territorio di \_\_\_\_\_ comportino delle superpunte di consumo (cfr. segnatamente consid. 6 di quel giudizio). Una volta ottenuti affidanti risultati in merito, esso dovrà valutare se la tassazione litigiosa possa essere tutelata - se del caso parzialmente - con riferimento ai principi di equivalenza e di uguaglianza e, subordinatamente, di copertura dei costi. 5. Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAm) né assegna ripetibili (art. 31 PAm). Per questi motivi, visti gli art. 18, 40, 42 LMSP, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 61, 62, 65 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. è annullata la decisione 18 febbraio 2002 (no. 5) del Dipartimento delle istituzioni; 1.2. gli atti sono retrocessi al Dipartimento delle istituzioni, affinché, esperiti i necessari accertamenti, emetta un nuovo giudizio. 2. Non si preleva una tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario